

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18284 Anno 2018

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: CAPUTO ANGELO

Data Udiienza: 03/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
dalla parte civile DI FRANCESCO LUCA nato il 22/06/1992 a CALTANISSETTA
nel procedimento a carico di:

RICHIUSA ANTONIO nato il 02/12/1969 a ALIMENA

avverso la sentenza del 12/01/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa P. Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; l'avv. M. Galati, in sostituzione dell'avv. M. L. Galati, per la parte civile, che ha concluso riportandosi ai motivi, depositando conclusioni e nota spese; l'avv. V. Lo Re, per l'imputato, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 11/01/2016, il Tribunale di Caltanissetta, per quanto è qui di interesse, dichiarava Antonio Richiusa responsabile del reato di lesioni personali in danno di Luca Di Francesco aggravato dall'abuso dei poteri di sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Caltanissetta e lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Investita del gravame dell'imputato, la Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza deliberata il 12/01/2017, in riforma della sentenza di primo grado ha assolto Richiusa, perché il fatto non sussiste.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso detta Corte, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – vizi di motivazione. In modo illogico e contraddittorio la sentenza impugnata ritiene che l'unica prova a carico dell'imputato sia rappresentata dalle dichiarazioni della persona offesa e che queste sarebbero del tutto inattendibili, laddove la sentenza di primo grado aveva accuratamente distinto le fasi della vicenda, offrendo una valutazione frazionata dell'attendibilità della persona offesa. La sentenza impugnata non ha offerto una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte, ma è motivata in modo contraddittorio quanto alle dichiarazioni dell'agente Fazio, alle certificazioni mediche in atti e alla presenza di sangue sulla bocca della persona offesa riscontrata dal teste Gioè e omette di considerare quanto riferito dai medici Gianformaggio e Amico in ordine alla lesione rilevata nel Di Francesco e dal dott. Palmieri in ordine all'epoca della stessa, nonché quanto riferito dallo stesso Amico e dalla persona offesa in merito all'ora in cui questa si recò al pronto soccorso. Pur valutando difformemente dal giudice di primo grado la testimonianza della persona offesa, la Corte di appello non ha disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere al suo esame.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione la parte civile Luca Di Francesco, attraverso il difensore e procuratore speciale avv. M. L. Galati, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione con riferimento alla carenza di motivazione in ordine alla deposizione del teste Amico, che ha riferito che la lesione timpanica riportata dalla persona offesa era recente e che il numero del certificato medico si riferisce alla registrazione effettuata al pronto

soccorso; all'omessa motivazione circa la relazione di servizio del 06/12/2010 nella quale l'imputato e un collega attribuivano alla condotta della persona offesa i connotati del reato di resistenza al pubblico ufficiale, circostanze del tutto omesse nell'annotazione di servizio redatta nell'immediatezza dei fatti; all'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Gioè, che ha riferito di aver visto la persona offesa con il labbro sanguinante.

3.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, fondato su una congettura imprecisa e disancorata dai contesti temporali di riferimento, in contrasto con quanto dichiarato dal teste Fazio, con le certificazioni mediche e con la ferita al labbro riscontrata da Gioè e, in contrasto con il principio di immediatezza, non sostenuta dalla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere al nuovo esame del ricorrente; in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dell'imputato, non sorretto dalla confutazione degli argomenti della sentenza di primo grado, avuto riguardo alle contraddizioni con i contenuti delle annotazioni di servizio e con gli elementi che smentiscono il suo racconto indicati dal Tribunale di Caltanissetta; in ordine all'eziologica delle lesioni provocate alla persona offesa, avuto riguardo a quanto riferito dai dott.ri Gianformaggio e Amico, nonché dal dott. Palmieri, e all'orario di arrivo di Di Francesco al pronto soccorso, alla luce delle dichiarazioni del dott. Paradiso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere accolti, nei termini di seguito indicati.

2. In premessa, mette conto ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna pronunciata in primo grado, pervenendo a una sentenza di assoluzione, deve, sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del *decisum* impugnato, metterne in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l'integrale riforma (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, P.C. in proc. Fu, Rv. 261327): pertanto, il giudice di appello che riformi in senso assolutorio la decisione di condanna di primo grado, non può limitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso alla pronuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Pg in proc. Hamdi Ridha, Rv. 257332; conf., *ex plurimis*, Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013 - dep. 2014, Pg in proc. Ricotta, Rv. 258005).

Non è, invece, necessaria, sempre e comunque, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere all'esame del teste rispetto al quale il giudice di appello formuli un diverso giudizio di credibilità, così giungendo ad una pronuncia di riforma in senso assolutorio. Le Sezioni unite, infatti, hanno affermato il principio di diritto in forza del quale «nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna in primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 – dep. 2018, P.G. in proc. Troise). Pertanto, nella parte in cui prospettano come necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in vista di un nuovo esame della persona offesa, i ricorsi sono infondati.

3. Sono invece fondate le censure che denunciano la mancanza, nella sentenza impugnata, di una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte dal giudice di appello.

3.1. La sentenza di primo grado (che ha assolto Richiusa dai reati di minaccia e di ingiuria ascrittigli, nonché i coimputati Giuseppe Miceli e Massimo Romano dal reato di lesioni personali ad essi ascritto in concorso con il ricorrente) aveva messo in luce molteplici fallacità del racconto della persona offesa, ritenendo tuttavia provata – e riconducibile alla condotta violenta di Richiusa - l'eziologia della lacerazione della membrana timpanica riscontrata nell'orecchio sinistro di Di Francesco. In questa prospettiva, il Tribunale di Caltanissetta aveva valorizzato le plurime incongruenze e discrasie rilevate tra i contenuti dell'annotazione di servizio redatta dagli operanti nell'immediatezza dei fatti (alle ore 7.00 del 28/11/2010) e quelli dell'integrazione del 06/12/2010 della predetta annotazione (nonché rispetto a quelli tratti dall'esame dibattimentale degli imputati): nell'integrazione, all'evidenza redatta quando già si era saputo che Di Francesco aveva dichiarato al medico del pronto soccorso di essere stato colpito con degli schiaffi da agenti di polizia, risulta per la prima volta riferito l'atteggiamento assunto dalla persona offesa una volta caricato nell'autovettura di servizio durante il tragitto per raggiungere la Questura e il comportamento posto in essere appena fatto scendere dall'autovettura, laddove, osserva il giudice di primo grado, l'omissione di tali dati nella prima annotazione pare difficilmente comprensibile; nell'integrazione si fa riferimento ad un tentativo di colpire gli operanti con dei calci al momento di scendere dall'auto al

quale nessun cenno è stato fatto dagli imputati nel corso del loro esame; al contrario, nell'integrazione non si fa alcun riferimento alle circostanze riferite dagli imputati in dibattimento in ordine al fatto che Di Francesco si avvinghiò a Richiusa e che, quando Miceli e Roma intervennero per separarli, Di Francesco riuscì a darsi una spinta con le gambe, appoggiandosi all'autovettura, così rovinando a terra insieme con i predetti due operanti e lì continuando a dimenarsi. La sentenza di primo grado ha poi richiamato ulteriori contraddizioni in cui è incorso Richiusa nel suo esame dibattimentale.

La sentenza di appello, che fa leva su un giudizio di totale inattendibilità della persona offesa, richiama la relazione di servizio (dalla quale emerge una condotta oppositiva e ingiuriosa di Di Francesco), ma non si confronta con i dati tratti dal Tribunale di Caltanissetta dall'integrazione di tale annotazione, né con le plurime discrasie e contraddizioni rilevate dalla sentenza di primo grado. Sotto questo primo profilo, la sentenza impugnata rivela un carente confronto critico con le ragioni addotte a sostegno della pronuncia di primo grado.

3.2. La Corte distrettuale si sofferma poi sulle risultanze offerte dalle certificazioni mediche e dalle testimonianze dei sanitari, richiamando le dichiarazioni del dott. Gianformaggio, secondo cui la lesione della membrana timpanica può determinarsi per i più svariati motivi, e del dott. Palmeri, secondo cui la lesione era solo "compatibile" con un'aggressione violenta, non potendosi escludere che essa preesistesse al 28/11/2010.

Al riguardo, invece, la sentenza di primo grado aveva richiamato le dichiarazioni del dott. Amico, primario dell'unità operativa di otorinolaringoiatra, secondo cui la lesione era recente ("fresca"), nonché le dichiarazioni dello stesso Amico e di Gianformaggio, secondo cui la lesione cagionata a Di Francesco ben poteva essere derivata da un'aggressione, e quelle del dott. Palmeri che aveva diagnosticato una "lacerazione timpanica sinistra post-traumatica": elementi, questi in estrema sintesi richiamati, dai quali il giudice di primo grado aveva tratto la conclusione della piena coincidenza, sotto il profilo temporale, della condotta addebitata a Richiusa e della lesione derivatane a Di Francesco.

Anche sotto questo secondo profilo la motivazione della sentenza di appello si è sottratta ad una completa e analitica rivisitazione critica degli elementi posti a base della sentenza di primo grado, sicché sussiste il vizio motivazionale denunciato.

4. La sentenza impugnata ha poi rimarcato la stranezza del fatto che Di Francesco abbia atteso il tardo pomeriggio del 28 novembre per recarsi in ospedale. Sul punto, i ricorrenti richiamano la testimonianza del dott. Amico, secondo cui il numero riportato sul certificato corrispondeva a quello della registrazione presso il pronto soccorso, mentre la parte civile richiama anche

quanto dichiarato dal dott. Paradiso, secondo cui l'orario della visita non coincide con quello dell'arrivo al pronto soccorso: la sentenza impugnata non si confronta con gli elementi probatori richiamati, sicché risulta omessa la valutazione di dati probatori dotati di potenziale significatività. Analogo rilievo vale per quanto riferito da Gioè, anch'egli arrestato insieme con Di Francesco: al riguardo la Corte di appello ha sottolineato che il teste, amico personale di Di Francesco e presente ai fatti, li ha narrati senza far riferimento a un'aggressione da parte di Richiusa, ma i ricorrenti denunciano l'omessa valutazione del dato probatorio relativo a quanto riferito dal teste in ordine al fatto di aver visto Di Francesco, all'interno degli uffici di polizia, con un labbro sanguinante; anche sul punto, un dato probatorio significativo viene del tutto trascurato dal giudice di appello, che valorizza solo una parte delle dichiarazioni di Gioè, sottraendosi alla complessiva disamina del suo racconto.

5. Pertanto, fermo quanto rilevato *supra* al punto 2 e assorbite le ulteriori censure, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che, nel quadro dei principi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scutto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). Al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel presente grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Così deciso il 03/04/2018.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

